

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA
GESTIONE DELLE NUMERAZIONI UTILIZZATE PER LE
RACCOLTE FONDI TELEFONICHE PER FINI BENEFICI
DI UTILITA' SOCIALE (REDATTO AI SENSI DELL'ART.
22, COMMA 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N.
8/15/CIR E S.M.I. COME INTEGRATO DALLE DELIBERE
17/17/CIR e 85/21/CIR)

Versione del 24/02/2022

Gli operatori autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire numerazioni 455XY (di seguito, congiuntamente, denominati “Operatori”),

VISTI

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/136/CE, che ha emendato la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” (“C.C.E.”) modificato dal decreto legislativo del 28 maggio 2012, n. 70, ed in particolare quanto disposto all’art. 83, comma 2 del C.C.E. in materia di “codici di condotta”;
- il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo di cui al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di recepimento della Direttiva UE 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, recante “Codice del consumo” e s.m.i.;
- il “Codice di Autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche non profit” del 23 luglio 2012 redatto ai sensi dell’art. 30, comma 8 dell’allegato A della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.;
- la delibera n. 8/15/CIR recante il “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” e s.m.i., ed in particolare nell’allegato A l’art. 22, comma 7 in tema di codice di autoregolamentazione, di seguito PNN;
- la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31/10/07;
- la delibera n. 17/17/CIR recante “Modifiche ed integrazioni del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR e successive modificazioni, in relazione all’uso dei codici 455 di cui all’articolo 22”;

- il DM del 5 febbraio 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Accesso ad erogazioni liberali tramite credito telefonico";
- la delibera 85/21/CIR recante "Modifiche ed integrazioni del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., in relazione all'uso dei codici 455 di cui all'articolo 22".

CONSIDERATO

1. che la raccolta di fondi tramite l'utilizzo di numerazioni dedicate ai servizi di raccolta fondi degli Operatori ha raggiunto un elevato livello di conoscenza e di gradimento presso il grande pubblico ed i consumatori;
2. che gli Operatori singolarmente o insieme ad altri Operatori possono, come previsto dalla delibera 17/17/CIR, come integrata dalla delibera 85/21/CIR, individuare modalità di remunerazione per tutte le attività e l'utilizzo dei sistemi correlati alla concreta realizzazione del servizio di raccolta fondi da porre in capo agli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS);
3. il ricavato effettivo delle donazioni - da intendersi ciò che l'Operatore effettivamente incassa dal proprio cliente - effettuate sia attraverso SMS sia dalle utenze di telefonia fissa e mobile (ove applicabile) attraverso una chiamata in fonia – è interamente devoluto all'ETS Destinatario, previa la sottoscrizione, in via separata con gli Operatori singolarmente o insieme ad altri Operatori, dell'apposito "Mandato con Rappresentanza", ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile;
4. che le raccolte di fondi tramite numerazioni a ciò dedicate, per apportare un vero valore aggiunto agli ETS **destinatari della numerazione** che ne fanno richiesta, sono efficaci se supportate da specifiche campagne di comunicazione pianificate su media a diffusione nazionale che riescano a raggiungere un vasto pubblico, oltre che da aggiuntive ed eventuali campagne mirate a specifiche categorie di possibili donatori;
5. che la comunicazione dei media a diffusione nazionale è determinante per il successo delle campagne di raccolta fondi che si basano sulla più ampia diffusione delle iniziative solidali presso il grande pubblico;
6. che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nel quadro regolamentare relativo al PNN definito dapprima dalla Delibera n. 26/08/CIR e successivamente dalla Delibera 52/12/CIR, dalla Delibera 8/15/CIR, dalla delibera 17/17/CIR e dalla delibera

85/21/CIR e s.m.i., ha individuato e normato l'utilizzo delle numerazioni per l'attività di raccolta fondi telefonica per fini benefici di utilità sociale ed ha, allo scopo, identificato archi di numerazione "455XY" come "numerazioni pubbliche a regime speciale", da utilizzarsi per tali finalità senza obbligo di interconnessione ed archi di numerazione "4556Y" e "4557Y" come numerazioni soggette ad interconnessione;

7. che ai sensi e per gli effetti della normativa in materia la raccolta fondi telefonica tramite numerazione 455XY è esente da qualsiasi tipo di tassazione per gli ETS destinatari della numerazione (Legge 28 febbraio 2005, n.21: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.124/E - 12 Agosto 2005");

8. che gli Operatori pur non essendo obbligati ad aderire alle campagne di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, ETS e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche, di cui all'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, come integrata dalla delibera 17/17/CIR e 85/21/CIR art. 22, comma 1, lettera e, sono tenuti ad utilizzare le numerazioni "455XY" qualora decidano di aderirvi, nel rispetto di quanto riportato al punto 7 che precede, valutando le richieste nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, come meglio specificato dall'art.3, tenuto altresì conto del materiale presentato dagli ETS che richiedono la numerazione e della effettiva disponibilità di risorse;

9. che le donazioni ricorrenti non sono obbligatorie per gli operatori nel caso in cui agiscano da operatori di accesso e non abbiano deciso di sviluppare la piattaforma necessaria per gestire le donazioni ricorrenti; di conseguenza un operatore che agisce da operatore di accesso può continuare ad operare con le donazioni singole sia su numerazioni permanenti sia temporanee senza dover mai sviluppare i sistemi che consentano di gestire le donazioni ricorrenti; Le donazioni ricorrenti possono essere sviluppate su numerazioni interconnesse dagli operatori di terminazione; in tal caso non vi è obbligo per gli operatori di accesso di sviluppare specifiche piattaforme di donazione pur essendo necessario sviluppare le funzionalità per garantire la fruibilità dei servizi di donazione da parte dei propri clienti.

10. che gli operatori di accesso non hanno l'obbligo di sviluppare specifiche piattaforme per fornire il servizio di campagna raccolta fondi su numerazioni con decadi 6 e 7 aperte all'obbligo di interconnessione, ma dovranno garantire ai propri clienti l'effettiva

raggiungibilità delle predette numerazioni attraverso l'implementazione di quanto descritto nelle Specifiche Funzionali e nelle Specifiche tecniche di dettaglio, sulla base dei servizi sviluppati dall'operatore di terminazione;

11. che lo sviluppo della modalità IVR da rete mobile, utilizzabile per le adesioni alle donazioni ricorrenti ed eventualmente come canale per effettuare le donazioni singole ove l'operatore, sia di accesso sia di terminazione, decida di implementarlo anche a tal fine, non ha carattere obbligatorio, con la conseguenza che tale servizio è da considerarsi come servizio aggiuntivo facoltativamente implementabile dagli operatori; l'obbligo dello sviluppo di tale modalità non sussiste nemmeno per gli operatori che decidessero di aderire alle donazioni di tipo ricorrente attraverso un'altra modalità;

12. gli operatori, sia in qualità di operatori di accesso, sia in qualità di operatori che gestiscono direttamente le numerazioni di tipo 455 U1U2 con $U1=6,7$ e $U2=0\div9$, devono poter essere remunerati per i costi che sostengono; (l'operatore di accesso, salvo diversi accordi volontari con l'operatore di terminazione che delegano funzioni aggiuntive, dovrà fatturare e gestire il cliente finale introducendosi così la necessità di dover recuperare anche i costi legati alla fatturazione, ricarica per i clienti ricaricabili e gestione del cliente.

13. il concetto di raccolta per remunerare gli operatori di accesso non è applicabile nel caso di donazioni ricorrenti in quanto di fatto non c'è traffico scambiato tra operatore di accesso e operatore titolare delle numerazioni (c'è solo la prima interazione, SMS o chiamata, di richiesta di attivazione). Il concetto di raccolta non è nemmeno applicabile immediatamente alle donazioni singole in considerazione dei costi di piattaforma e gestione che anche l'operatore di accesso sostiene.

14. che il Dipartimento di Protezione Civile, la RAI, gli Operatori della comunicazione e gli Operatori hanno sottoscritto il 23 marzo 2020 il Protocollo d'Intesa per l'attivazione e diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali.

ADOTTANO

il seguente "Codice di Autoregolamentazione" per la gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale.

Codice di Autoregolamentazione

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente Codice si intende per:

Operatori: soggetti autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire numerazioni 455XY e/o dotati di clienti attestati sulle rispettive reti. All'interno di questi si definiscono:

- a. Operatori di Rete: le imprese autorizzate a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
- b. Operatore Mobili Virtuali: gli Operatori sprovvisti di risorse frequenziali che forniscono al pubblico servizi di comunicazioni mobili e personali, in tutto o in parte, tramite infrastrutture di rete di un altro Operatore, c.d. Operatore Ospitante

Inoltre, in caso di ricorso al modello ad interconnessione, che sarà definito in apposito documento tecnico, gli Operatori possono ricoprire il ruolo di operatori di terminazione (ossia gli operatori assegnatari della Numerazione 4556Y e 4557Y), di accesso (ossia gli operatori che raccolgono il traffico di fonia e il traffico SMS originato dai propri clienti) o entrambi i ruoli.

Cliente: soggetto fruitore, attuale o potenziale, di servizi offerti dagli Operatori tra i quali il servizio di raccolta fondi definito dal presente Codice.

Codice: il presente Codice di Autoregolamentazione tra gli Operatori in materia di gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale.

Raccolta Fondi Comune: l'iniziativa per fini benefici di utilità sociale per cui è possibile utilizzare, da parte degli Operatori congiuntamente secondo la maggioranza come indicato nel successivo art. 7, una numerazione ad assegnazione permanente o ad assegnazione temporanea tra quelle individuate al successivo articolo 2, commi 3 e 4.

Raccolta Fondi non Comune: l'iniziativa per fini benefici di utilità sociale per cui è possibile utilizzare, da parte degli Operatori singolarmente, una numerazione ad assegnazione temporanea tra quelle individuate al successivo articolo 2, comma 5.

Raccolta Fondi effettuata su numerazioni con obbligo di interconnessione:

l'iniziativa per fini benefici di utilità sociale per cui è possibile utilizzare le numerazioni 4556Y e 4557Y come definite nell'articolo 22 comma 2 lettera c punto 3 della delibera 8/15/CIR come modificata dalla delibera 85/21/CIR e s.m.i.

Numerazione/i: numerazione/i 455XY disciplinate dall'articolo 22 comma 2 dell'Allegato A alla delibera 8/15/CIR e s.m.i. da utilizzarsi per la raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale.

Numerazioni ad assegnazione permanente: Si intendono le numerazioni 455U₁U₂ con U₁=1,2,3,6,7 e U₂=0÷9, che vengono assegnate permanentemente ad un ETS destinatario della numerazione. Sulle numerazioni ad assegnazione permanente, gli ETS destinatari della numerazione dovranno svolgere almeno una campagna di raccolta nel corso dell'anno solare, ed un massimo di tre campagne al fine di consentire una gestione efficiente da parte degli operatori, inclusi i casi di donazioni ricorrenti. I clienti finali possono aderire a tali campagne donando sia in modalità singola sia in modalità ricorrente sulla base del servizio sviluppato dall'operatore di accesso ovvero di terminazione (quest'ultimo solo per le numerazioni 4556y e 4557y). Le campagne di raccolta, e le informazioni ad esse relative, devono comunque essere comunicate preventivamente agli Operatori secondo le indicazioni riportate agli articoli 3 e 4. Nel caso la numerazione venga richiesta in corso d'anno, l'assegnazione sarà valida da quel momento. Gli eventuali oneri che gli Operatori potranno porre in carico agli ETS destinatari della numerazione saranno commisurati alla durata effettiva di assegnazione fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

Numerazioni ad assegnazione temporanea: si intendono le numerazioni 455U₁U₂ con U₁=0,8,9 e U₂=0÷9, che vengono assegnate temporaneamente ad un ETS destinatario della numerazione per lo svolgimento di una sola campagna di raccolta alla volta. Anche in tale situazione le campagne di raccolta, e le informazioni ad essa relative, devono comunque essere comunicate preventivamente agli Operatori.

ETS (Ente del Terzo Settore): ETS destinatario della Numerazione (beneficiaria) così come definita dal Codice del Terzo Settore istituito dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii. ed iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del Codice citato. Inoltre, fino alla completa entrata in vigore del Decreto Legislativo di cui sopra, sono altresì ammesse alla richiesta gli ETS destinatari della numerazione (beneficiarie) registrate presso l'apposita anagrafe unica delle Onlus.

Possono in ogni caso utilizzare la Numerazione gli ETS di volontariato (di cui alla l. 266/91) iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (ai sensi della l. 49/1987), le cooperative sociali (ai sensi della l. 381/91) iscritte all'albo nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero competente, gli ETS che beneficiano dell'esenzione IVA secondo quanto riportato al precedente punto 7.

Mandato con Rappresentanza: il contratto sottoscritto da ciascun Operatore singolarmente o insieme ad altri Operatori e dall'ETS destinatario della numerazione volto a disciplinare la raccolta fondi. Nel caso di numerazioni aperte all'interconnessione 4556y e 4557y l'ETS dovrà stipulare un mandato di rappresentanza solo con l'operatore di terminazione prescelto. Quest'ultimo dovrà altresì stipulare un contratto con ogni operatore di accesso, inclusivo del relativo mandato di rappresentanza. Gli aspetti di dettaglio sono trattati nell'articolo 7.

Anagrafe unica delle ONLUS: anagrafe tenuta presso le Direzioni Regionali delle Entrate.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: si intende il registro ove sono registrati gli ETS ai sensi dell'art. 4 del Codice Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.

Servizi di Base: si intende la fornitura, da parte dell'operatore di comunicazione elettronica (Operatore), di tutte quelle prestazioni strettamente necessarie al servizio di raccolta fondi. Ci si riferisce alla configurazione del numero, alla gestione del servizio e al trasporto degli SMS o, in genere, del traffico telefonico. Non sono considerati servizi di base i servizi di raccolta fondi di tipo ricorrente ed i servizi di raccolta fondi effettuati secondo il modello di interconnessione.

Servizi Aggiuntivi: sono i servizi aggiuntivi (ed opzionali sia per gli operatori sia per gli ETS destinatari della Numerazione) rispetto ai servizi di Base, forniti dagli Operatori, su richiesta degli ETS destinatari della numerazione, che si aggiungono al servizio base e che possono migliorare il servizio base offerto. Tali servizi sono stabiliti su base negoziale e nella piena discrezionalità da parte dei singoli Operatori. Si cita, a titolo esemplificativo, la reportistica, il mantenimento di basi di dati, la pubblicizzazione di campagne di raccolta fondi tramite sms, le campagne di raccolta fondi di tipo ricorrente, i servizi di raccolta fondi da mobile in fonia, il reiterno della donazione in caso di mancanza di credito o di credito insufficiente da parte del donatore, la messaggistica personalizzata, la raccolta del consenso del cliente per il trasferimento del numero di

telefono del cliente, il dato anagrafico e di contatto reperibile a cura dell'ETS, che verrà effettuata secondo le modalità concordate tra gli Operatori.

Costi Variabili: a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano i costi connessi alle interazioni di donazione, inclusi i costi legati alla gestione contrattuale e amministrativa.

Costi fissi di configurazione e gestione: a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano i costi di configurazione delle numerazioni, di gestione delle piattaforme intelligenti, IVR, attività di test e configurazione dei messaggi, costi di piattaforma e di gestione derivanti nel caso di implementazione dell'interconnessione e dall' eventuale implementazione delle donazioni ricorrenti.

Articolo 2

(Principi generali e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice ha l'obiettivo di disciplinare la raccolta di fondi tramite l'utilizzo di una Numerazione nel rispetto del quadro normativo di fonte primaria e secondaria vigente.

2. le numerazioni utilizzabili, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione vigente, per le attività di raccolta fondi sono le seguenti, distinte per le Numerazioni assegnate permanentemente e per le numerazioni assegnate temporaneamente:

- Numerazioni destinate ad assegnazione permanente non aperte all'interconnessione: 455U₁U₂ con U₁=1,2,3 e U₂=0÷9;
- Numerazioni destinate ad assegnazione permanente ed aperte all'interconnessione: 455U₁U₂ con U₁= 6 e 7 e U₂=0÷9;
- Numerazioni destinate ad assegnazione temporanea e non aperte all'interconnessione: 455U₁U₂ con U₁=0,8,9 e U₂=0÷9;
- le Numerazioni 455U₁U₂ con U₁=4,5 e U₂=0÷9 sono riservate per sviluppi futuri e per evoluzione delle richieste.

3. Gli Operatori hanno individuato le seguenti griglie di donazioni per le numerazioni 455 temporanee comuni e non comuni, permanenti e permanenti aperte all'interconnessione, incluse le donazioni ricorrenti ove previste, un valore che può essere di 2€ per le raccolte tramite SMS e di uno o due valori nell'insieme 2, 5, 10 euro per chiamate in fonia, in coerenza con i tetti di prezzo stabiliti dal PNN.

4. Due numerazioni non aperte all'interconnessione dedicate alla raccolta fondi tramite sms o chiamate in fonia (45599 e 45500) saranno lasciate sempre libere ed attivabili entro le 48 ore lavorative dalla richiesta del Dipartimento di Protezione Civile in risposta a gravi esigenze del territorio colpito da eccezionali eventi emergenziali che hanno provocato ingenti danni e/o vittime. Il presupposto per attivare le procedure per la raccolta di fondi privati in esenzione IVA è l'adozione della delibera di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Dipartimento di Protezione Civile, RAI, Operatori della comunicazione e Operatori di telefonia.
5. Le Numerazioni comuni di cui ai precedenti commi 3, 4, ad esclusione di quelle con obbligo di interconnessione, possono essere utilizzate solo per le iniziative approvate da almeno un numero di Operatori firmatari del Codice che garantisce la copertura di almeno l'85% dell'utenza nazionale.
6. Il valore della chiamata e/o dell'SMS verrà comunicato pubblicamente di volta in volta per ogni iniziativa da parte dell'ETS destinataria della Numerazione.
7. Al raggiungimento del 80% dell'utilizzo delle numerazioni ad assegnazione permanente, gli Operatori segnalano all'Autorità la necessità di ampliare tale disponibilità.
8. Le Numerazioni sono assegnate agli ETS Destinatari della numerazione richiedenti il servizio di raccolta fondi in coerenza con quanto disposto dalle delibere 17/17/CIR e 85/21/CIR, puntualmente disciplinato nell'articolo 3 del presente codice.
9. L'attivazione del servizio da rete mobile tramite IVR rientra tra le modalità di attivazione delle donazioni ricorrenti la cui implementazione è rimessa alla libera scelta dell'operatore. Del pari, le donazioni in fonia da rete mobile tramite IVR sono una prestazione opzionale per gli operatori di accesso e di terminazione.
10. Si precisa che, in caso di passaggio del cliente finale ad altro operatore per portabilità del numero, le eventuali donazioni ricorrenti attive con l'operatore donating saranno considerate disattivate.

Articolo 3

(Criteri di assegnazione delle Numerazioni)

1. Gli Operatori che sottoscrivono il Codice hanno concordato i seguenti criteri che dovranno essere osservati in sede di attribuzione delle Numerazioni:

1. le Numerazioni verranno utilizzate esclusivamente per iniziative nel campo della raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale per gli ETS destinatari della Numerazione;
2. le Numerazioni non potranno essere utilizzate, di conseguenza, per iniziative diverse dalla raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale (quali ad es. iniziative di televoto come definite dall'allegato A alla delibera n. 38/11/CONS) così come previsto dal PNN;
3. l'ETS richiedente l'avvio di una campagna di raccolta fondi sia su Numerazione permanente sia su Numerazione temporanea di tipo comune, all'atto della richiesta, dovrà fornire a ciascun Operatore la seguente documentazione:
 - i. in sostituzione dell'atto costitutivo e dello statuto evidenza dell'iscrizione al R.U.N.T.S. di cui al D.M. n. 106 del 15 settembre 2020;
 - ii. fino ad avvenuta iscrizione al R.U.N.T.S. di cui al punto i) nei termini previsti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 o altra normativa applicabile, l'atto Costitutivo (se non già fornito nel corso dell'anno solare e salvo modifiche);
 - iii. fino ad avvenuta iscrizione al R.U.N.T.S. di cui al punto i) nei termini previsti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 o altra normativa applicabile, lo statuto (se non già fornito nel corso dell'anno solare e salvo modifiche);
 - iv. l'ultimo bilancio approvato e relativa nota integrativa secondo le linee guida del settore;
 - v. fino ad avvenuta iscrizione al R.U.N.T.S. di cui al punto i) nei termini previsti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 o altra normativa applicabile, la comunicazione di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS ex art. 11 D. Lgs. 460/97 per le Onlus ivi iscritte;
 - vi. fino ad avvenuta iscrizione al R.U.N.T.S. di cui al punto i) nei termini previsti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 o altra normativa

applicabile, la documentazione attestante l'iscrizione nell'apposito albo o registro per le cd "Onlus di diritto" ai sensi dell'art.10 comma 8 del D. Lgs 460/97;

- vii. fino ad avvenuta iscrizione al R.U.N.T.S. di cui al punto i) nei termini previsti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 o altra normativa applicabile, il bilancio sociale o relazione di missione (se predisposti), o sintetica relazione sulle attività svolte dall'ETS che ha richiesto la Numerazione e relazione dell'utilizzo delle somme raccolte nelle precedenti campagne;
 - viii. scheda progetto, compilata secondo il modello standard adottato da tutti gli Operatori;
 - ix. rendicontazione ufficiale dell'ultima campagna con numerazione solidale intrapresa;
 - x. per le Raccolte Fondi non Comuni uno o più dei requisiti sopra citati rimane a discrezione dell'Operatore e/o degli Operatori interessati e potranno essere visionati sui singoli siti degli Operatori stessi.
4. il periodo di apertura della Numerazione Temporanea Comune sarà limitato ad un massimo di 21 giorni e non sarà prorogabile, salvo argomentate motivazioni concordate fra tutti gli Operatori aderenti alla specifica iniziativa; per le Raccolte Fondi non Comuni tale requisito sarà stabilito volta per volta dall'Operatore tenuto conto delle caratteristiche dell'iniziativa e per il tempo strettamente necessario. L'operatore deve comunque comunicare agli altri operatori l'intenzione di utilizzare una numerazione non comune così come deve comunicare agli altri la durata di apertura della numerazione ed eventuali proroghe;
5. l'assegnazione della Numerazione Permanente Comune è reiterabile di anno in anno con rinnovo automatico. L'assegnazione delle numerazioni aperte all'interconnessione 4556Y e 4557Y è definitiva ed è soggetta alla disciplina della Number Portability. Resta salva la facoltà per l'ETS di comunicare, con un preavviso di almeno tre mesi, il recesso dalla numerazione mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R a ciascun Operatore, o all'Operatore di terminazione in caso di numerazioni aperte all'interconnessione. L'ETS destinatario della numerazione dovrà inviare

negli anni successivi al primo gli aggiornamenti sulla documentazione indicata al comma 1.3 entro il 31 marzo, pena la revoca della numerazione come previsto al successivo articolo 3.11.

6. In conformità con quanto previsto dall'art. 22, comma 13 dell'allegato A alla delibera AGCOM n. 8/15/CIR come modificata dalla delibera 85/21/CIR, il periodo di "latenza" per la riassegnazione di una Numerazione Permanente è di 6 mesi, mentre il periodo di latenza per le Numerazioni ad assegnazione Temporanea, tra la fine di una raccolta e l'inizio di quella successiva, è fissato in almeno 15 giorni solari.
7. L'ETS che richiede la Numerazione dovrà rispettare i tempi tecnici necessari agli Operatori per le procedure di verifica dei requisiti e di attivazione del servizio, presentando la richiesta di un numero 455XY, completa dei documenti necessari, entro il primo giorno del mese precedente a quello in cui si intende iniziare la raccolta fondi. Per le raccolte fondi da effettuarsi nel mese di settembre la richiesta deve pervenire entro il 20 luglio.
8. Volendo far salva la possibilità di accesso a tutti gli ETS che soddisfino i requisiti richiesti, gli ETS destinatari della numerazione non potranno ottenere una Numerazione temporanea per più di due iniziative all'anno.
9. Le Numerazioni 455XY non potranno essere assegnate per sostenere iniziative promosse da ETS che siano anche Associazioni Consumeristiche o Partiti Politici e Movimenti di Opinione, ETS Sindacali, Associazioni di Categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.
10. Le Numerazioni Permanenti sono assegnate agli ETS Destinatari richiedenti il servizio di raccolta fondi in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 22 dell'allegato A della delibera 8/15/CIR (Piano di Numerazione Nazionale) come modificato dalla delibera 85/21/CIR, ossia in base alla tempistica della richiesta (da far pervenire via mail) secondo cui il numero è assegnato al primo richiedente. Per quanto riguarda le Numerazioni Permanenti 455 non aperte all'interconnessione, dovendo l'ETS beneficiario effettuare richiesta a tutti gli Operatori firmatari del Codice, si considererà come tempistica della richiesta la prima pervenuta in ordine di tempo ad uno qualsiasi degli Operatori. Nel caso di richiesta giunta contemporaneamente si procederà ad estrazione a sorte.

11. In caso di esaurimento delle Numerazioni Permanenti disponibili, la richiesta di assegnazione non potrà essere soddisfatta. Le relative campagne di raccolta potranno essere svolte tuttavia sulle Numerazioni Temporanee di volta in volta disponibili. Una Numerazione ad assegnazione Permanente potrà essere revocata dagli Operatori all'ETS assegnatario per i seguenti motivi:

- i. nel caso non sia stata effettuata almeno una campagna (nei casi di numerazioni non utilizzate per raccolte di tipo ricorrente) nel corso dell'anno solare di riferimento o non vi sia stata promozione nel corso dell'anno solare di riferimento delle numerazioni utilizzate per donazioni di tipo ricorrente;
- ii. si hanno evidenze che l'ETS non abbia più le caratteristiche che permettono l'effettuazione della raccolta;
- iii. mancato invio entro il 31 marzo degli aggiornamenti sulla documentazione indicata al comma 1.3.;
- iv. le raccolte effettuate in determinate campagne non sono state destinate ai fini dichiarati dall'ETS;
- v. espressa richiesta dell'ETS di recedere dall'assegnazione di quella specifica Numerazione da effettuarsi da parte dell'ETS destinataria nei confronti degli Operatori, entro il 30 settembre;
- vi. evidenze che l'ETS non abbia rispettato gli accordi contrattuali previsti nel mandato con rappresentanza, con gravi inadempienze anche pregresse.

Nei casi descritti ai precedenti punti i e iii, per le numerazioni non aperte all'interconnessione, gli operatori anche congiuntamente dovranno fornire all'ETS un preavviso di almeno tre mesi a mezzo mail. Per le numerazioni aperte all'interconnessione, l'operatore di terminazione dovrà fornire all'ETS un preavviso di almeno tre mesi a mezzo mail ed informare tutti gli altri operatori di accesso con cui ha in essere accordi per tale numerazione.

Articolo 4

(Criteri di attivazione delle Numerazioni per lo svolgimento di campagne di raccolta fondi)

1. Gli Operatori che sottoscrivono il Codice hanno concordato i seguenti criteri che dovranno essere osservati in sede di attivazione delle Numerazioni per lo svolgimento di una campagna di raccolta fondi:

1. il rispetto di quanto descritto all'art.3 comma 1.1, 1.2.;
2. l'aver già fornito la documentazione descritta all'art. 3 comma 1.3.;
3. l'ETS richiedente l'avvio di una campagna di raccolta fondi non ricorrente, ovvero per il solo avvio di una campagna di raccolta fondi ricorrente, sia su Numerazione Permanente sia su Numerazione Temporanea di tipo Comune, all'atto della richiesta, dovrà fornire a ciascun Operatore, o all'Operatore di terminazione in caso di numerazioni permanenti aperte alla interconnessione, la seguente documentazione:

i. progetto di raccolta fondi:

- a. descrizione dettagliata delle azioni e delle modalità di realizzazione del progetto da finanziare, completa di budget di spesa preventiva, delle tempistiche di realizzazione oltre che una previsione della destinazione precisa dei fondi;
- b. indicazione delle ulteriori fonti di finanziamento diverse dal numero 455XY, a garanzia della sostenibilità del progetto;
- c. piano di comunicazione a sostegno della raccolta fondi; il piano di comunicazione, a carico dell'ETS con il quale verrà pubblicizzata la raccolta fondi per renderla effettivamente efficace, dovrà prevedere l'utilizzo di canali di comunicazione appropriati (es. canali televisivi su reti nazionali, canali radiofonici, Internet, Social Network, etc.);

- ii. nel caso di richieste di apertura e chiusura della numerazione da parte di un ETS e di numerazione aperta all'interconnessione, l'ETS dovrà mandare tutta la documentazione all'operatore di terminazione;
- iii. in caso di precedenti raccolte fondi, l'ETS dovrà fornire agli operatori, ai sensi di quanto richiamato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate

n° 59/E del 31/10/07, una rendicontazione certificata dell'utilizzo dei fondi raccolti;

- iv. per le Raccolte Fondi non Comuni uno o più dei requisiti sopra citati rimane a discrezione dell'Operatore e/o degli Operatori interessati e potranno essere visionati sui singoli siti degli Operatori stessi.

4. Le numerazioni assegnate agli ETS e le campagne di raccolta fondi associate, sia su Numerazioni assegnate Permanentemente sia su Numerazioni assegnate Temporaneamente, devono essere comunicate ad AGCOM ed al Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dalla delibera 8/15/CIR e s.m.i..
5. L'ETS che richiede l'avvio di una campagna di raccolta fondi non ricorrente, ovvero per il solo avvio di una campagna di raccolta fondi ricorrente, sia su Numerazione Permanente sia su Numerazione Temporanea di tipo Comune, dovrà rispettare i tempi tecnici necessari agli Operatori di accesso, o all'Operatore di terminazione in caso di numerazioni permanenti aperte all'interconnessione, per le procedure di verifica dei requisiti e di attivazione del servizio, presentando la richiesta, completa dei documenti necessari entro il primo giorno del mese precedente a quello in cui si intende fare la raccolta fondi.
6. L'attivazione di una Numerazione per una campagna di raccolta fondi, sia su Numerazione Permanente sia su Numerazione Temporanea di tipo Comune, potrà essere rifiutata, anche singolarmente dagli Operatori, all'ETS assegnatario, o all'operatore di terminazione da parte degli operatori di accesso relativamente a campagne svolte su numerazioni aperte all'interconnessione, per i seguenti motivi:
 - i. si hanno evidenze che l'ETS non abbia più le caratteristiche che permettono l'effettuazione della raccolta;
 - ii. mancata completezza e rispondenza della documentazione indicata ai commi 1.3. sia dell'art. 3 che dell'art. 4;
 - iii. le raccolte effettuate in campagne precedenti non sono state destinate ai fini dichiarati dall'ETS destinatario fatto salvo diverso avviso degli

Operatori in base alle giustificazioni fornite dall'ETS destinatario della numerazione;

- iv. evidenze che l'ETS non abbia rispettato gli accordi contrattuali previsti nel mandato con rappresentanza, con gravi inadempienze anche pregresse;
- v. discrezionalità del singolo operatore nella non partecipazione alla singola campagna di raccolta fondi nel caso di numerazioni senza obbligo di interconnessione;
- vi. nel caso di numerazioni con obbligo di interconnessione, discrezionalità del singolo operatore di accesso di non partecipare e, quindi, di non pubblicizzare la propria partecipazione alla campagna di raccolta fondi, anche nell'ambito dell'accordo con l'operatore di terminazione nel mandato di rappresentanza, nei casi di pregressa insolvenza, non corrispondente ai valori etici dell'operatore, di brand reputation, di controversie legali.

2. Nel caso di richieste di iniziative che non rispettino anche uno solo dei criteri sopra citati gli Operatori/l'Operatore non potranno/potrà procedere all'attivazione della raccolta fondi sulle numerazioni comunicate.

Articolo 5

(Valore delle Numerazioni 455XY da rete mobile e da rete fissa e trasparenza informativa)

1. Per le Numerazioni la cui assegnazione è disciplinata dal presente Codice, il valore che il cliente potrà donare tramite ciascun SMS sarà pari ad 2€.
2. Per le stesse Numerazioni, il valore che il cliente potrà donare, in modalità singola e, qualora prevista, ricorrente, effettuando una chiamata da rete fissa e, qualora prevista, da mobile potrà essere un valore nell'insieme 2, 5, 10 euro.
3. Il valore della chiamata e/o dell'SMS applicato da ciascun Operatore verrà comunicato di volta in volta per ogni iniziativa da parte dell'ETS destinatario della Numerazione, in linea con i tagli previsti dal comma precedente, garantendo la massima trasparenza verso l'utente. Tale comunicazione sarà effettuata sia per l'utilizzo di Numerazioni Comuni, per

le quali è previsto il prezzo come definito dall'art. 2, commi 3, 4, sia per l'utilizzo di Numerazioni non Comuni, per le quali il singolo Operatore, nei limiti stabiliti dal PNN, può scegliere il valore da attribuire allo SMS e alla chiamata in fonia.

4. Nel caso di servizi di comunicazione elettronica prepagati la donazione sarà possibile (sia in caso di donazione singola sia in caso di donazione ricorrente) se e solo se risulta disponibile credito sufficiente sulla posizione del cliente al momento della richiesta di addebito. Dovrà essere cura del cliente assicurarsi di avere credito sufficiente quando decide di aderire ad una campagna di donazione. Resta fermo che, nell'ipotesi di adesione alle donazioni ricorrenti, l'importo della donazione mensile potrà essere scalato solo nel caso in cui il cliente abbia credito sufficiente.

5. In caso di cliente finale moroso la donazione singola o la rata della donazione ricorrente non avrà luogo.

Articolo 6

(Impegni degli Operatori nella gestione delle Numerazioni)

1. L'apertura di una Numerazione per raccolte fondi di tipo Comune comporta per tutti gli Operatori che aderiscono al Codice l'impegno a non concedere per la stessa iniziativa di raccolta fondi un'altra numerazione, di uguale o diverso valore, riservata alle rispettive clientele. Ciò al fine di massimizzare l'efficacia della comunicazione. È ammessa la possibilità per ciascuno degli Operatori sottoscrittori del presente Codice, di aprire secondo le modalità a tal fine definite, singolarmente o insieme ad altri Operatori per la stessa iniziativa di raccolta fondi una diversa Numerazione, da individuarsi tra quelle non Comuni, dandone tempestiva comunicazione agli altri Operatori.

2. Al fine di garantire la trasparenza verso i clienti, conformemente a quanto previsto dall'art. 22, comma 9 del PNN così come modificato dalla delibera 85/21/CIR e s.m.i, le informazioni relative alla raccolta fondi, alle modalità di accesso, al suo funzionamento, alla durata, ai costi, alla gestione dei reclami, allo storno degli addebiti contestati ed alla eventuale detraibilità della donazione, verranno rese disponibili sui siti degli ETS destinatari della Numerazione e degli Operatori.

3. Per quanto riguarda le numerazioni 455 non aperte all'interconnessione, sia permanenti sia temporanee, il rendiconto delle somme effettivamente incassate sarà effettuato dai singoli Operatori nei tempi e nei modi concordati singolarmente con gli ETS destinatari

della Numerazione nel Mandato di Rappresentanza, perché legato a differenti sistemi e procedure aziendali.

4. Per quanto concerne le numerazioni permanenti aperte all'interconnessione, l'ETS dovrà rivolgersi ad un operatore di terminazione disponibile ad implementare la tipologia di donazione richiesta. L'ETS dovrà quindi stipulare con tale operatore un mandato di rappresentanza. L'operatore di terminazione individuato dall'ETS dovrà assegnare la numerazione all'ETS tra quelle disponibili negli archi 4556Y e 4557Y. L'operatore di terminazione comunica via mail agli operatori di accesso la numerazione che intende assegnare all'ETS che ha effettuato la richiesta. L'operatore di terminazione nel comunicare tale numerazione comunica il nome dell'ETS, la data e l'ora della richiesta ricevuta dall'ETS. L'assegnazione della numerazione verrà infatti effettuata secondo la data di presentazione della richiesta da parte dell'ETS, di norma entro 1 settimana, e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, da parte di due ETS ad un medesimo operatore di terminazione, questi procede all'assegnazione del numero, previa audizione delle parti, mediante sorteggio. Nel caso due ETS si rivolgano a due operatori di terminazione differenti richiedendo la stessa numerazione gli operatori assegnano la numerazione in base alla data di presentazione della richiesta da parte degli ETS, eventualmente effettuando un sorteggio ed una audizione delle parti laddove le richieste fossero arrivate contemporaneamente.

5. I mandati sottoscritti in relazione alle numerazioni non aperte all'interconnessione rimarranno validi anche quando si fa riferimento al presente Codice di Autoregolamentazione relativo al regime regolamentare di cui alla delibera 85/21/CIR che sostituisce il precedente Codice pubblicato in data 2 febbraio 2018.

6. Ad un medesimo ETS non potrà mai essere assegnata più di una numerazione tra quelle appartenenti agli archi 4556Y e 4557Y (essendo tali numerazioni una risorsa molto scarsa) nemmeno per il tramite di diversi operatori di terminazione. A tale proposito viene definito tra gli operatori firmatari del codice di autoregolamentazione per le raccolte solidali un elenco dei numeri assegnati che deve essere aggiornato ogni volta che una numerazione 4556Y e/o 4557Y viene assegnata. Ogni operatore manterrà tale elenco in proprio. Un nuovo operatore di accesso richiederà il suddetto elenco all'operatore di terminazione con cui stipula l'accordo.

7. L'ETS dovrà comunque comunicare all'operatore di terminazione la campagna/campagne che intende effettuare sulle numerazioni a lui assegnate con un anticipo di almeno un mese. Il mandato di rappresentanza stipulato dall'ETS con l'operatore di terminazione stabilirà i dettagli su tali comunicazioni. L'operatore di terminazione dovrà comunicare agli operatori di accesso, con cui ha stipulato un accordo commerciale, le campagne che un ETS intende svolgere sulla numerazione allo stesso assegnata.

8. L'operatore di terminazione che ha stabilito il mandato di rappresentanza con un dato ETS dovrà condividere con gli altri operatori di accesso le informazioni necessarie all'espletamento del servizio.

9. Gli Operatori prevedono secondo le proprie procedure aziendali le modalità per verificare e gestire eventuali reclami presentati dai clienti sulle donazioni addebitate, garantendo lo storno degli addebiti al cliente che presenti una contestazione in forma scritta o telefonica (anche attraverso posta ordinaria e/o posta elettronica) entro 30 giorni dal relativo addebito.

10. Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A alla Delibera n. 8/15/CIR come modificato dalla delibera 17/17/CIR e s.m.i. e dalla delibera 85/21/CIR gli Operatori aderenti al Codice si impegnano a comunicare singolarmente o insieme ad altri Operatori, alla stessa AGCOM ed al Ministero competente, le informazioni relative all'attivazione delle singole raccolte fondi tramite l'invio di un modello elettronico, secondo le modalità indicate dalle Autorità di cui sopra. Detto invio deve essere effettuato dagli Operatori di norma con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio, fatte salve le eccezioni relative alle raccolte fondi caratterizzate dalla necessità e dall'urgenza di far fronte a calamità naturali o emergenze umanitarie nel cui caso la tempistica sarà "il prima possibile".

Articolo 7

(Adempimenti a carico degli ETS destinatari della Numerazione)

1. Con riferimento alle numerazioni non aperte all'interconnessione, sia permanenti sia temporanee, ai fini implementativi e procedurali interni dei singoli Operatori, una volta assegnata una Numerazione, gli ETS destinatari della Numerazione dovranno contattare singolarmente ciascun Operatore per le procedure di attivazione dei numeri e per la sottoscrizione del Mandato di Rappresentanza. Sarà cura dell'Operatore che a nome di tutti

comunica l'attribuzione di una Numerazione all'ETS che la richiede, evidenziare che da quel momento in poi termina la fase di operatività condivisa e che l'ETS destinatari della Numerazione dovrà comunicare direttamente con ciascun Operatore.

2. Con riferimento alle numerazioni permanenti aperte all'interconnessione, ai fini implementativi e procedurali interni dell'operatore di terminazione, una volta assegnata una Numerazione, l'ETS destinatario della Numerazione dovrà contattarlo per le procedure di attivazione dei numeri e per la sottoscrizione del Mandato di Rappresentanza. Sarà cura dell'operatore di Terminazione contattare tutti gli operatori di accesso per richiedere l'apertura della numerazione assegnata e per condividere le tempistiche di apertura e di operatività. L'operatore di terminazione dovrà stipulare con gli operatori di accesso un apposito accordo contenente sia gli aspetti normativi ed operativi per l'espletamento del servizio sia le indicazioni relative alla modalità che consente agli operatori di accesso il recupero dei propri costi. I costi degli operatori di accesso e dell'operatore di terminazione dovranno essere remunerati dagli ETS richiedenti il servizio.

3. L'ETS destinatario della Numerazione si impegna a dare evidenza in modo chiaro e puntuale dei tempi e delle modalità di utilizzo dei fondi raccolti attraverso il numero 455XY in relazione al progetto, ai sensi di quanto richiamato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31/10/07.

Articolo 8

(Costi posti dagli Operatori in capo agli ETS destinatari)

1. Gli Operatori, come previsto dalla delibera 17/17/CIR come integrata nelle modalità di fornitura del servizio dalle disposizioni della delibera 85/21/CIR, ed indicato in premessa, possono singolarmente o insieme ad altri Operatori, individuare modalità di remunerazione per le attività e l'utilizzo dei sistemi correlati alla concreta realizzazione del servizio di raccolta fondi da porre in capo agli ETS per il servizio di raccolta fondi solidale.

2. Nel caso delle numerazioni aperte all'interconnessione (4556Y e 4557Y), l'ETS dovrà remunerare l'operatore di terminazione e gli operatori di accesso in base alle relative pertinenze nel modello di servizio definito.

3. Nel caso l'ETS utilizzi numerazioni aperte all'interconnessione, l'ETS remunererà i costi sostenuti dall'operatore di terminazione e dagli operatori di accesso che aderiscono alla raccolta fondi per il mezzo dell'operatore di terminazione. In sostanza l'ETS avrà rapporto

diretto solo con l'operatore di terminazione, il quale remunererà poi gli operatori di accesso in relazione a quella specifica numerazione aperta all'interconnessione in base ai costi degli operatori di accesso che sono definiti nell' apposito accordo tra operatore di terminazione ed operatore di accesso

4. In caso di numerazioni aperte all'interconnessione, l'operatore di terminazione non potrà richiedere alcuna remunerazione all'operatore di accesso. Gli operatori di accesso dovranno essere invece essere remunerati dall'ETS per il tramite dell'operatore di terminazione per i propri costi sostenuti.

5. Gli oneri a carico degli ETS destinatari saranno differenziati relativamente ai servizi di Base, a seconda che siano svolti su numerazioni aperte all'interconnessione o su numerazioni non aperte all'interconnessione, ed ai servizi Aggiuntivi.

6. La remunerazione che gli ETS dovranno sostenere verso gli operatori di terminazione e di accesso per i servizi aggiuntivi ed opzionali sarà definita di volta in volta dai singoli operatori e disciplinata nel mandato di rappresentanza tra ETS e operatore di terminazione e nell'accordo tra quest'ultimo e il singolo operatore di accesso.

7. Per quanto concerne i Servizi di base svolti su numerazioni non aperte all'interconnessione, ed in considerazione della tipologia speciale del servizio di raccolta fondi solidale, gli Operatori accettano di richiedere agli ETS destinatari i costi variabili ed i costi di configurazione e gestione come definiti dalla delibera 17/17/CIR. Tali categorie di costi tuttavia non coprono interamente i costi sostenuti dagli operatori per tutte le funzionalità ed attività sottese alla fornitura e gestione del servizio.

8. Con riferimento alle numerazioni 455XY non aperte all'interconnessione, per quanto concerne gli oneri variabili applicabili ai servizi Base, gli stessi non saranno superiori:

i) a quanto previsto per la raccolta da rete fissa (prezzi approvati da AGCOM per l'operatore Telecom Italia) per i servizi di raccolta da fisso;

ii) a quanto previsto dalle più recenti decisioni dell'Autorità, relativamente alla raccolta da rete mobile verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito al chiamato per i servizi di raccolta da mobile. Quanto sopra, tenendo in massima considerazione che il servizio di raccolta fondi solidale è una iniziativa ad elevato valore sociale la cui rilevanza è stata più volte sottolineata anche dall'Autorità.

9. per quanto concerne gli oneri di configurazione e gestione applicabili ai servizi Base, gli stessi, come previsto dalla delibera 17/17/CIR remunereranno solamente i costi sottesi alla

configurazione delle numerazioni, alla gestione delle piattaforme intelligenti, IVR, alle attività di test, ed alla registrazione e configurazione dei messaggi. Tali oneri potranno essere differenti tra i diversi Operatori, ed ogni Operatore comunicherà separatamente agli ETS destinatari i propri valori in sede di negoziazione commerciale. Ad ogni buon conto come richiesto dalla delibera 17/17/CIR i valori massimi imputabili, da ciascuno degli Operatori agli ETS destinatari, saranno:

i) alle numerazioni assegnate in modalità permanente saranno di 13.000€/per ogni anno di utilizzo per un massimo di 3 campagne annuali; per ogni campagna ulteriore rispetto alle 3 previste verrà applicato un valore massimo aggiuntivo pari a quello del successivo punto ii),

ii) alle numerazioni assegnate in modalità temporanea saranno di 8.000€/campagna.

Nel rispetto di tale valore massimo ogni Operatore definirà oneri legati all'utilizzo delle numerazioni temporanee differenziati per fasce con valori decrescenti in proporzione ai volumi di traffico sviluppati dalla specifica campagna di raccolta, come disposto dalla delibera n. 17/17/CIR, e tenuto conto di criteri di proporzionalità, sostenibilità del costo tenuto conto di quanto previsionalmente raccolto dall'associazione richiedente, equità e ragionevolezza

10. Per le numerazioni aperte all'interconnessione le condizioni economiche a carico degli ETS delle donazioni singole e ricorrenti saranno definite dagli operatori di terminazione.

11. Per le donazioni ricorrenti non si applica il limite delle 3 campagne annuali.

12. Gli Operatori si riservano, al termine dell'esercizio annuale, essendo la remunerazione, disciplinata al comma 5 che precede, dipendente dall'andamento delle Raccolte Fondi e del numero di campagne attivate su Numerazioni Permanenti e su Numerazioni Temporanee, di rivedere i prezzi massimi applicabili laddove i costi sostenuti dagli Operatori (relativamente alle categorie disciplinate dalla delibera 17/17/CIR) non fossero stati interamente coperti con la conseguente previsione di conguagli da richiedere agli ETS destinatari. Gli Operatori possono esercitare la facoltà di rivedere i prezzi del presente Codice previa comunicazione all'Autorità e a valle dell'ottenimento di una esplicita approvazione da parte della stessa. La richiesta da parte degli Operatori deve pervenire, formalmente, corredata da una documentazione che attesti gli effettivi costi sostenuti almeno nell'anno precedente alla richiesta.

13. In caso di utilizzo di numerazioni 455XY aperte all'interconnessione, gli operatori di accesso dovranno poter veder remunerati i costi legati allo sviluppo di specifiche funzionalità richieste dagli operatori di terminazione quali ad esempio: configurazione delle numerazioni, di gestione delle piattaforme intelligenti, IVR, delle attività di test, ed di registrazione e configurazione dei messaggi, i costi sottesi allo sviluppo delle piattaforme di interconnessione sulle numerazioni 4556Y e 4557Y, nonché i costi variabili connessi al volume degli eventi di donazione.

14. L'ammontare dei costi che ogni operatore potrà richiedere in merito ad una determinata apertura di numerazione di tipo 4556Y e 4557Y verrà determinato da ogni operatore (di terminazione e/o di accesso) in base alle caratteristiche della piattaforma sviluppata a seguito del tavolo tecnico tra operatori ed AGCOM. Ovviamente ogni operatore a seconda che sia operatore di terminazione e/o di accesso dovrà vedersi remunerato in base alle attività di pertinenza sia per quanto concerne i costi fissi sia per quanto concerne i costi variabili.

15. Gli operatori di accesso comunicheranno all'operatore di terminazione richiedente l'apertura di una numerazione 4556Y o 4557Y l'ammontare dei costi da addebitare all'ETS che ha richiesto l'utilizzo di quella numerazione. Tale ammontare sarà disciplinato nell'accordo tra singolo operatore di accesso e l'operatore di terminazione.

16. L'operatore di terminazione nel mandato di rappresentanza con l'ETS disciplinerà l'ammontare che quest'ultimo dovrà sostenere a copertura di quanto dovuto all'operatore di terminazione ed agli operatori di accesso che partecipano alla raccolta fondi.

17. Nel caso nella catena di interconnessione intervenga anche un soggetto tecnico terzo tra operatore di terminazione ed operatore di accesso, anche i costi sopportati da tale soggetto dovranno essere remunerati dall'ETS per il tramite dell'operatore di terminazione che lo ha scelto.

18. Per quanto concerne i Servizi Aggiuntivi, attivabili facoltativamente da parte degli Operatori, gli oneri applicabili da parte degli Operatori agli ETS saranno definiti tra le parti (Operatori ed ETS) in base a libere negoziazioni commerciali, secondo criteri di equità e ragionevolezza e non discriminazione rispetto ai soggetti richiedenti così come definito dalla delibera 17/17/CIR ed integrata dalla delibera 85/21/CIR.

19. Nel caso di servizi Aggiuntivi attivabili facoltativamente da parte degli Operatori di accesso e/o di terminazione ed in caso di utilizzo di numerazioni aperte all'interconnessione di tipo 4556Y e 4557Y, resta fermo il principio che laddove erogati, tali servizi verranno corrisposti direttamente dall'ETS all'operatore di terminazione il quale a sua volta remunererà gli operatori di accesso che erogheranno tali servizi. Tali importi sono definiti in base alle condizioni definite nel mandato di rappresentanza tra ETS e operatore di terminazione e nell'accordo tra quest'ultimo e il singolo operatore di accesso.

Articolo 9

(Adesione di altri Operatori)

1. Tutti gli Operatori che intendono utilizzare le numerazioni 455XY per effettuare raccolte fondi per fini benefici di utilità sociale devono aderire al presente Codice. La perdita dei requisiti soggettivi (es. titolo autorizzatorio) comporta la decadenza dallo status di aderente al Codice e quindi l'impossibilità ad utilizzare le numerazioni 455XY per la raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale.
2. L'adesione al Codice da parte dell'Operatore comporta il dovere per quest'ultimo di rispettare gli impegni previsti dal Codice.
3. L'adesione al Codice da parte di altri Operatori potrà avvenire tramite firma dello stesso da parte di un rappresentante legale, previa informativa a tutti gli aderenti.
4. Il recesso dal Codice avviene tramite comunicazione da parte di un rappresentante legale agli Operatori firmatari.
5. Il presente codice nella versione approvata dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni è pubblicato sul sito istituzionale di AGCOM dove verrà data notizia dei nominativi degli operatori firmatari del codice.

Articolo 10

(Partecipazione di fornitori tecnici terzi diversi dagli operatori)

1. Nel caso in cui, relativamente alle numerazioni aperte all'interconnessione 4556Y e 4557Y intervengano soggetti tecnici terzi diversi dagli operatori di terminazione e di accesso, in qualità di fornitori di servizi tecnici su richiesta degli operatori, questi ultimi dovranno impegnarsi a consentire agli operatori di rispettare la normativa fissata dal vigente piano di

numerazione (delibera 8/15/CIR) così come integrato dalle delibere 17/17/CIR e 85/21/CIR e s.m.i.

2. Tali soggetti non dovranno firmare il presente codice ma dovranno rispettarlo e dovranno stipulare appositi contratti con gli operatori.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Gli Operatori si impegnano a pubblicare il presente Codice nei loro siti internet.
2. L'Autorità pubblica il presente codice nella propria pagina Internet del sito istituzionale.
3. L'attività di cui al presente Codice è svolta in linea con le disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta in vigore, in particolare quelle emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in generale nel rispetto dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti.
4. I firmatari del presente Codice si impegnano ad apportare tempestivamente gli adeguamenti che si rendessero necessari al Codice stesso.
5. Il presente codice si applica a tutte le richieste di apertura di una numerazione 455XY e/o di ogni singola configurazione del servizio.
6. Il presente Codice sostituisce il precedente Codice di Autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche.

Roma, 24/02/2022